



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **15** del **08/06/2018** Reg. Delib.

Numero: **123** del **15-giu-2018** Reg. Pubbl.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITA'**

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **zero** nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	X	
CRISTIANO BIANCHI	X	
MARCO ODDI	X	
MASSIMO TARDITI	X	
MARIO BERTELEGGNI	X	
ALESSANDRO LAVASELLI		X
SIMONA SERRA	X	
CINZIA CAVO	X	
FABRIZIO LANZAROTTI	X	
DAVIDE FERRARI		X
ROBERTO CULACCIATI		X
Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, così come approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 26/11/2016;

VISTO l'art. 207 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, che recita:

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.

Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere di cui all'art. 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;*
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.*

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.";

4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.

CONSIDERATO che la totalità delle funzioni vengono svolte dall'Unione e la realizzazione degli investimenti ad esse relativi richiedono l'apporto di capitali che l'ente è sempre più in difficoltà a reperire in relazione all'assenza di patrimonio disponibile alienabile o ad un flusso di oneri di urbanizzazione;

RILEVATO che l'art. 207 riportato non cita le Unioni di Comuni e detta disposizioni che sono derogabili, ai sensi dell'art. 152 del T.U.E.L. stesso, con differente disciplina del Regolamento di Contabilità del Comune;

RITENUTO di inserire pertanto nel regolamento comunale di Contabilità una previsione normativa che tenga conto di detta esigenza;

RITENUTO dunque utile e opportuno, per quanto riportato in precedenza, prevedere che il Comune possa concedere all'Unione di Comuni Terre dei Malaspina garanzia sussidiaria nei confronti dei mutui che la stessa accenderà, con oneri interamente a proprio carico, per investimenti che abbiano una ricaduta sul territorio e sulle attività svolte per conto del Comune;

CONSIDERATO che l'integrazione al regolamento si rende necessaria per dare avvio ai progetti di ampliamento dei cimiteri comunali di Ponte Nizza e di realizzazione di un parcheggio nel

centro abitato di Cecima attraverso un finanziamento assunto dall'Unione di Comuni Terre dei Malaspina;

EVIDENZIATO che la Cassa Depositi e prestiti, tuttavia, richiede che il Comune garantisca i pagamenti del mutuo nei casi di scioglimento o incapacienza dell'Unione, come da art. 207 del T.U.E.L. Questa norma non prevede espressamente fra i beneficiari di garanzia le Unioni, ma consente di integrare le disposizioni di legge mediante il regolamento di contabilità;

VALUTATA quindi l'istituzione di un nuovo articolo del Regolamento di contabilità e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTA la regolarità tecnica del presente atto;

VERIFICATO in merito che la Cassa DD.PP. richiede per la concessione di mutui alle Unioni di Comuni, anche in base alla circolare n. 1280 del 27/06/2013 una modifica al regolamento di contabilità che preveda espressamente la possibilità:

“nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione Terre dei Malaspina, per la realizzazione di opere pubbliche per il Comune, il Consiglio Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito.”;

RITENUTO pertanto di modificare il vigente Regolamento comunale di Contabilità, aggiungendo al **Titolo VI – Investimenti e ricorso all'indebitamento dopo l'articolo 69 il seguente**

“Art. 69 bis (Garanzia dei mutui assunti dall'Unione Terre dei Malaspina per opere da realizzare sul territorio comunale)

1. Nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione Terre dei Malaspina per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale, il Consiglio Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito”;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità
- lo Statuto dell'Ente
- il parere favorevole espresso dal Revisore unico;

VISTO il D.lgs 267 e successive modificazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

CON voti unanimi:

D E L I B E R A

- 1) di modificare il vigente Regolamento comunale di Contabilità, aggiungendo al **Titolo VI – Investimenti e ricorso all'indebitamento dopo l'articolo 69 il seguente**
“Art. 69 bis (Garanzia dei mutui assunti dall'Unione Terre dei Malaspina per opere da realizzare sul territorio comunale)

1. Nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione Terre dei Malaspina per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale, il Consiglio Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito";

- 2) Di demandare a successivo atto ulteriori modifiche da apportare al presente regolamento anche in seguito alle modifiche del TUEL n. 267/2000 ed all'entrata in vigore del D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 123 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 15-giu-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 15-giu-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Bellomo